

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2009.

**Ammissione della società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.», in Livorno, nell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Visto il PDG 2 aprile 2009 con il quale è disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 nonché del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda e, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto, art. 2, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza 12 marzo 2007 (prot. m. dag 15 marzo 2007, n. 34701.E), integrata con nota dell'8 maggio 2009 (prot. m. dag 13 maggio 2009, n. 66585.E) e del 21 maggio 2009 (prot. m. dag 22 maggio 2009, n. 71588.E) con la quale la società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.», con sede legale in Livorno, viale delle Grazie n. 5, codice fiscale 01301540496, sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), ha presentato istanza di iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sez. dist., Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,

Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sez. dist., Taranto, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sez., Bolzano, Trieste e Venezia;

Verificato che la società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.» è in possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 10 luglio 2009, n. 91132.E);

Dispone:

L'ammissione della società «Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.», con sede legale in Livorno, in viale delle Grazie n. 5, codice fiscale 01301540496, sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 21 luglio 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

09A10779

